



# ORIGINALE

GIUNTA REGIONALE

# DETERMINAZIONE n. DPC026/ 48

del 29/03/2016

**DIPARTIMENTO:** 

OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E

POLITICHE AMBIENTALI

**SERVIZIO:** 

GESTIONE DEI RIFIUTI

**UFFICIO:** 

ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Ditta PUCCIONI S.p.A.

 Via Osca, 89 – Comune di Vasto – Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III bis) per l'esercizio di un impianto per l'eliminazione/recupero di rifiuti pericolosi. Sospensione dei termini indicati all'art. 4 dell'A.I.A. n. 2/2013 e s.m.i. per l'avvio di quanto previsto all'art.

45, comma 7, della L.R. 45/2007.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

D.G.R. n. 469 del 24.06.2015

# RICHIAMATE le disposizioni contenute nella seguente normativa:

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decisione Comunitaria 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE;
- Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- L. 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91;
- D.L. 4 luglio 2015, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di rifiuti e di AIA, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa e di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale";
- L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;
- D.Lgs. 13.01.03, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- L.R. 16.06.2006, n. 17 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" (in vigore dal 01/01/2007);
- L.R. 23.06.2006, n. 22 "Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti Abruzzo" che ha approvato definitivamente il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", cosiddetto "Programma RUB";
- la L.R. 29.07.2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)" pubblicata sul BURA n.50 del 30/07/2010";
- L.R. 10.01.2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)";

VISTO, in particolare, l'art. 54 della suddetta legge regionale n. 2/2013, che, testualmente, recita "Alla lettera c), del comma 10, dell'art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) della L.R. 45/2007, sono aggiunte in fine le seguenti parole "per i soli impianti di trattamento delle frazioni organiche da raccolte differenziate, le variazioni in aumento dei quantitativi è elevata al 15%";



RICHIAMATO, in merito alla comunicazione e realizzazione degli interventi non sostanziali, l'iter procedimentale normato dalla DGR n. 917 del 23.12.2011 e dalla DGR n. 1192 del 4.12.2008;

VISTO il D.M. 27.09.2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e s.m.i;

VISTO il Decreto del MATTM del 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D.Lgs.. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la DGR n. 461 del 3.05.2006 "D.Lgs n. 59/2005 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", con la quale sono stati approvati: la modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti, così come definiti dall'art. 2 comma 1, lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), al 30 novembre 2006;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006" e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 862 del 13.08.07 «Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto:D. Lgs. 59/05 concernente "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR 461/06. Regolamentazione art. 10, comma 4 D.Lgs. 59/05: approvazione modulistica»;

**VISTA** la DGR n. 1227 del 27.11.2007 "Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

**VISTA** la DGR n. 308 del 24.06.09 "DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 del DM 24 aprile 2008";

**VISTA** la DGR n. 778 del 11.10.2010 "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione";

VISTA la DGR n. 917 del 23.12.2011 «Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati"- Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. 1), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.»;

VISTA la DGR n. 469 del 24.06.2015 con la quale, a parziale modifica di quanto già contenuto nella D.G.R. n. 310/29.06.2009, si individuano nei Servizi Gestione Rifiuti e Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA del Dipartimento Opere Pubbliche – Governo del Territorio – Politiche Ambientali, per quanto di competenza, le strutture competenti al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

RICHIAMATE le disposizioni che regolano il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.RI.), così come disciplinato all'art. 188 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

**DATO** ATTO che con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 01/03/2013 la Società PUCCIONI Spa indicata in oggetto è stata autorizzata alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di eliminazione/recupero di rifiuti speciali pericolosi, da installare nel Comune di Vasto (CH);

CONSIDERATO che il precitato provvedimento autorizzativo n. 2/2013 è oggetto di impugnativa presso il TAR/Abruzzo Sezione di L'Aquila, da parte della Amministrazione comunale di Vasto in qualità di ricorrente, attualmente ancora pendente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 45, comma 7, della L.R. 45/2007, i provvedimenti autorizzativi rilasciati in materia di gestione dei rifiuti sono soggetti a decadenza qualora per le installazioni della tipologia di che trattasi non siano avviati i lavori entro il termine di mesi dodici e non vengano messo in esercizio nel termine di mesi trentasei, a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato:

**DATO ATTO** che i predetti termini di legge sono riportati all'art. 4 della predetta A.I.A. n. 2/2013;

VISTO che, con provvedimento modificativo n. 3/2014 del 18/03/2014 e con successiva nota prot. n. RA/252822 del 07.10.2015, questo Servizio ha prorogato i termini temporali per l'inizio dei lavori e per l'avvio dell'impianto, in sintesi, sino al mese di ottobre 2016, in quanto la Ditta interessata ha più volte manifestato la difficoltà a far fronte agli impegni derivanti dal predetto provvedimento autorizzativo, tenuto conto del giudizio incardinatosi presso il TAR Abruzzo (nel quale la Regione Abruzzo si è costituita per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato) e non ancora concluso, non potendosi quindi allo stato dare corso ai costosi lavori di realizzazione dell'impianto, sotto pena di eventuale declaratoria di nullità della contestata Autorizzazione Integrata Ambientale e della conseguente illegittimità dell'impianto così realizzato;

**DATO ATTO** che la Società PUCCIONI con nota del 05.10.2015, acquisita al protocollo regionale in data 09.10.2015 al n. RA/254612, ha ulteriormente inoltrato formale istanza di sospensione dei termini previsti all'art. 4 della A.I.A. n. 2/2013 e successive proroghe, evidenziando che l'impugnativa pendente presso il TAR Abruzzo è ostativa al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per la realizzazione dell'impianto, nei tempi previsti dalla autorizzazione regionale;

RITENUTO che, per le considerazioni che precedono e preso atto delle reiterate richieste pervenute da parte di PUCCIONI Spa, appare giustificata e procedibile la richiesta di sospensione dei termini temporali relativi all'avvio dei lavori dell'impianto e al conseguente avvio delle operazioni di gestione, fino alla definizione dell'impugnativa, con decorrenza dal momento della definizione giudiziale di nuovi termini;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la legge n. 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

# DISPONE

ai sensi dell'art. 29 bis e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

### Art. 1

la **sospensione** dei termini temporali indicati all'art. 4 della A.I.A. n. 2/2013 del 01.03.2013 e s.m.i., fino alla definizione del contenzioso instauratosi presso il TAR Abruzzo, avente per oggetto la richiesta di annullamento della predetta A.I.A. n. 2/2013 da parte del Comune di Vasto (CH);

### Art. 2

l'avvio dei termini temporali della sospensione indicata al precedente art. 1, dalla data di assunzione del presente provvedimento e fino alla definizione giudiziale del contenzioso di cui sopra;

di **prescrivere** che la Società PUCCIONI Spa, intestataria dell'A.I.A. n. 2/2013 del 01/03/2013 e s.m.i., at momento del pronunciamento definitivo da parte del Giudice Amministrativo, trasmetta al Servizio Gestione dei Rifiuti le risultanze dello stesso, onde poter valutare il ripristino dei predetti termini temporali;

### Art. 4

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla PUCCIONI S.p.A. con sede legale Via Osca 89 del Comune di Vasto (CH);
- b) Il responsabile del procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso gli uffici del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Gestione dei Rifiuti, con sede in Pescara, Via Passolanciano, n. 75, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) Il responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ed al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco Famoso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(dott. Franco Gerardini)